

Norme & Tributi

Bonus prima casa under 36, stretta sul requisito dell'età

Immobili

Per la circolare 12/E i 36 anni vanno compiuti nell'anno solare post acquisto

Confermato anche lo stop all'agevolazione nel contratto preliminare

Angelo Busani

Un mix di interpretazioni estensive e restrittive è il panorama offerto nella circolare 12/E/2021 del 14 ottobre 2021 con la quale le Entrate prendono finalmente posizione sui tanti dubbi interpretativi (si veda «Il Sole-24 Ore» del 14 giugno 2021) che caratterizzano l'applicazione dell'agevolazione under 36, quella che azzera le imposte applicabile alla compravendita e al mutuo stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da contribuenti infra trentaseienni con Isee non superiore a 40mila euro annui.

- **Il requisito dell'età.** Viene affermata la lettura restrittiva secondo cui per under 36 si intende chi compie il trentaseiesimo compleanno a partire dall'anno solare successivo a quello nel quale l'atto è stipulato. Quindi chi compra in ottobre 2021 e compie 36 anni nel dicembre 2021 non può avere l'agevolazione (per avercela occorrerebbe che il trentaseiesimo compleanno fosse nel 2022 o successivamente).
- **Preliminare e acquisto asta.** Resta restrittiva anche l'interpreta-

zione (già espressa nella risposta a interpello 650/2021: si veda «Il Sole-24 Ore» del 2 ottobre 2021) circa la non applicabilità dell'agevolazione per le imposte dovute in sede di registrazione del contratto preliminare, il che costringe a una domanda di rimborso da presentarsi entro 3 anni dal rogito. Confermata anche l'applicabilità dell'agevolazione per gli acquisti all'asta (già anticipata nella risposta a interpello n. 653/2021).- **Isee.** Il requisito dell'Isee non superiore a 40mila euro annui è riferito all'indicatore calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Quindi, per gli atti stipulati nel 2021, l'Isee è quello riferito ai redditi e al patrimonio dell'anno 2019.

Per la circolare 12/E il requisito Isee deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto e pertanto non è possibile per un contribuente ottenere un Isee con validità retroattiva e cioè rilasciato sulla base di una Dsu presentata in una data successiva a quella dell'atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022). Quindi, dato che l'Isee deve essere in corso di validità alla data del rogito, la presentazione della relativa Dsu deve essere avvenuta in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto notarile.

Qualora la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria è peraltro consentito far

ricorso alla Isee corrente: si tratta dei casi di sospensione, riduzione o perdita dell'attività lavorativa, di interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, di diminuzione (rispetto all'Isee ordinario) superiore al 25% del reddito familiare complessivo oppure superiore al 20% della situazione patrimoniale.- **Isee a compravendita imponibile a Iva.** La circolare 12/E attesta, come era largamente prevedibile, che il requisito dell'Isee si applica – per ragioni di ratio della normativa in esame – anche alle compravendite imponibili a Iva (è il caso, ad esempio, dell'abitazione venduta dall'impresa costruttrice), nonostante che la legge testualmente non lo preveda.
- **No imposte fisse per vendite in Iva.** Con un'interpretazione favorevole al contribuente, l'Agenzia accetta di comprendere nell'agevolazione under 36 anche l'azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che sarebbero dovute in misura fissa per le compravendite imponibili a Iva.
- **Credito per riacquisto.** Se l'agevolazione under 36 sia applicata per un contratto che ha per oggetto il riacquisto infrannuale della prima casa (concatenazione che dà origine a un credito d'imposta pari al carico fiscale sopportato quando venne comprata la casa poi venduta), il credito d'imposta evidentemente non è spendibile. Però, non lo si perde, ma lo si conserva e lo si può spendere in occasione di un pagamento dovuto per tributi maturati successivamente al rogito per il quale vi è stato l'avvalimento dell'agevolazione under 36.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartabia: processo del lavoro con corsia preferenziale

Giuslavoristi Agi

Sarà anche sperimentato il rinvio pregiudiziale in Corte di cassazione

Mauro Pizzin
Matteo Prioschi

Superamento definitivo del rito Fornero, completamento del percorso verso le specializzazioni, evoluzione della giurisprudenza sui licenziamenti. Ieri, in occasione dell'evento digitale nazionale organizzato dall'Agi, sono arrivate indicazioni importanti riguardanti l'attività degli avvocati giuslavoristi.

Con un messaggio ai partecipanti, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha confermato che la riforma della giustizia «punta a offrire una corsia preferenziale per i contenziosi in tema di lavoro, con l'abolizione del doppio binario creato dalla legge Fornero, sostituito da un unico procedimento: l'obiettivo è far sì che i lavoratori e le aziende restino il meno possibile nel limbo dell'incertezza». E riguardo alla riduzione delle incertezze, la ministra ha affermato che il rinvio pregiudiziale in Cassazione potrà essere «utilmente sperimentato» anche in materia di lavoro», riducendo il contenzioso ed evitando la compresenza di orientamenti contrastanti a livello territoriale.

Dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, invece, è giunto un sostegno al cammino per le specializzazioni, su cui ha lavorato in passato quale ministro della Giustizia, quando varò il primo decreto sul tema. Un terreno «su si deve insistere perché penso che sia la vera condizione per una valorizzazione e per una piena

ed efficace tutela dei diritti, in particolare dei più deboli, dei lavoratori, di chi il lavoro l'ha perso o rischia di perderlo». Due temi, nuovo processo e specializzazioni, toccati in apertura dei lavori da Tiziana Biagioni, presidente Agi, che ha confermato l'impegno dell'associazione per raggiungere questi obiettivi.

Nel corso della giornata sono stati approfonditi anche gli effetti delle sentenze sulle norme dei licenziamenti. A proposito di sentenze, Biagioni ha affermato che Agi sta lavorando perché tutte le decisioni siano fruibili, messe a disposizione dell'avvocatura, anche quelle di merito.

Gli interventi delle Corti superiori, che hanno messo nel mirino alcune norme della legge Fornero e del Jobs act sono state oggetto di riflessione in un workshop. Sotto la lente è finita in particolare la reintegra nel caso di mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo dopo le modifiche apportate all'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. Si è ricordato che l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 14777/2021 apre a un'espansione se la Sezione lavoro dovesse accogliere gli indirizzi formulati, ridando al giudice uno spazio per una reintroduzione del giudizio di proporzionalità anche nella selezione del rimedio applicabile.

Al netto dell'ordinanza, l'opinione emersa è che la giurisprudenza di legittimità abbia inteso finora in termini molto restrittivi l'utilizzo della reintegra. Diverso il ruolo della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 59/2021 - esigendo l'applicazione della tutela reintegratoria nelle condizioni previste dell'articolo 18, comma 7, dello Statuto in caso di giustificato motivo oggettivo di licenziamento - può aprire spazi di espansione dell'istituto anche sul fronte dei licenziamenti disciplinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATERNITÀ ANTICIPATA

Ispettorato, risposta in sette giorni

L'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce nuovi chiarimenti sui congedi di maternità prolungati. Nella nota n. 1150 del 13 ottobre l'Inl conferma che l'astensione obbligatoria ante partum nei casi di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a e b) del Dlgs 151/2001 decorre dalla data di emissione del provvedimento dell'Ispettorato. L'Inl ha a disposizione sette giorni dalla ricezione della documentazione per adottare il provvedimento di astensione anticipata, salvo il caso in cui, a seguito di una dichiarazione del datore sull'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, l'astensione può essere disposta subito. Il secondo quesito riguarda la possibilità di sommare i giorni di astensione ante partum non fruiti anche nel caso di congedo post partum esteso fino a 7 mesi, quale previsto dall'articolo 6, comma 2, del Tu della maternità. Secondo l'Inl la regola dell'articolo 16, comma 1, lett. d) del Dlgs n. 151/2001, per cui i giorni di congedo non fruiti vanno aggiunti al congedo post partum, si applica anche al congedo esteso fino a 7 mesi dopo la data del parto.

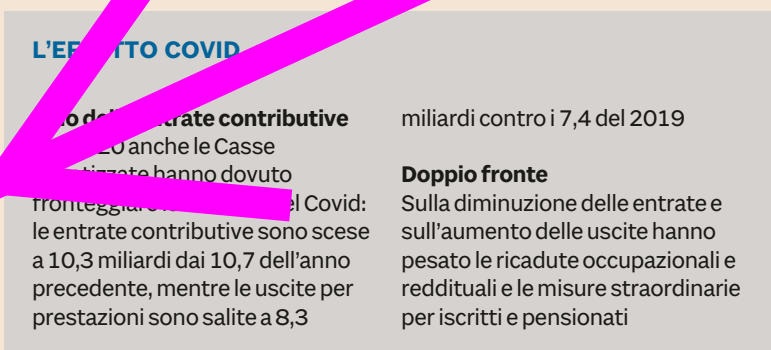
—B.Mas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QdL

QUOTIDIANO DEL LAVORO
Assenze con sorveglianza attiva
In attesa di reperire i necessari finanziamenti per il 2021, resta in piedi il riconoscimento dell'indennità per i

disoccupati privati in quarantena (articolo 26 del decreto Cura Italia).
di **Antonio Carlo Scacco**
La versione integrale dell'articolo su: **quotidianolavoro.ilsole24ore.com**



Casse e Fondi pensione continuano a prediligere gli investimenti all'estero

Rapporto Covip

Il risparmio a 100,7 miliardi Salgono da 5,2 a 5,7 miliardi le risorse in imprese italiane

Marco Rogari

ROMA

Nel 2020 il risparmio delle Casse privatizzate ha raggiunto i 100,7 miliardi, lievitando di quasi 5 dall'anno precedente e di 45 miliardi dal 2011, con un tasso medio annuo di crescita del 6,8 per cento. Una progressione costante, fotografata dall'ultimo rapporto della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che è stato illustrato ieri dal presidente Mario Padula nel "Quadro di sintesi" annuale. Un report nel quale si sottolinea che sul versante degli investimenti, nonostante il rallentamento registrato nel 2020 (nel primo anno della pandemia), la Casse previdenziali dei professionisti pos-

sono «svolgere un'azione importan-

te in un progetto di ampio respiro che abbia il proprio baricentro nella promozione della crescita del Paese come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)». Investimenti che lo scorso anno in Italia sono rimasti prevalentemente concentrati su immobili e titoli di Stato.

Sempre nel 2020 anche le Casse hanno dovuto fare i conti con le ricadute dell'emergenza Covid: complessivamente le entrate contributive sono scese a 10,3 miliardi dai 10,7 dell'anno precedente, mentre le uscite per prestazioni sono salite a 8,3 miliardi contro i 7,4 del 2019. Nel "Quadro di sintesi" si fa notare che «nel 2020 il flusso complessivo dei contributi al netto delle prestazioni si è attestato a 2 miliardi di euro rispetto ai 3,3 dell'anno precedente» e si evidenzia che «sulla diminuzione delle entrate e sull'aumento delle uscite hanno pesato le ricadute occupazionali e reddituali della pandemia da Covid-19 nonché le misure straordinarie varate da diverse Casse a sostegno dei propri iscritti e pensionati».

Nel report si osserva come si concentrano tra le prime cinque Casse (Enpam, Cassa forense, Inarcassa,

Cassa dottori commercialisti, Enasarco) il 92% del saldo tra contributi e prestazioni (1,8 miliardi). Per due Casse, quella dei geometri e Inpgi-gestione Ago, «le prestazioni - si legge nel rapporto - superano i contributi già da alcuni anni». E la Commissione di vigilanza afferma anche che lo scorso anno tra le Casse con saldo negativo si sono aggiunte l'Enpac, la gestione separata di Inpgi «e in misura più marginale Cassa notariato ed Enpaia». Per tutte le altre la differenza risulta positiva.

La Covip nell'evidenziare che il risparmio delle Casse è a quota 100,7 miliardi (298,6 miliardi, il 18,1% del Pil, considerando anche quello dei fondi pensione) fa notare che tra le singole realtà restano divergenze, anche ampie, nelle attività e nelle prospettive dinamiche di crescita. Con le cinque Casse di dimensioni più grandi che detengono il 74,1% dell'attivo totale. Nel report si sostiene che alla diversa dimensione dell'attivo concorrono vari fattori, come le differenze tra i saldi previdenziali che dipendono dai regimi contributivi e prestazionali, oltre che dalle caratteristiche reddituali e socio-demografiche delle diverse platee di riferimento delle Casse di previdenza. La platea complessiva è costituita da 1,7 milioni di iscritti e 456mila pensionati. La Covip torna poi a considerare necessario il rapido arrivo del regolamento interministeriale per le Casse.

Tornando agli investimenti, quelli «domestici» nel 2020 si sono attestati a 34,9 miliardi, l'1,7% in meno di quelli registrati nel 2019, mentre 48,1 miliardi (il 47,7% del totale) sono stati indirizzati all'estero, con una riduzione di 0,3 punti percentuali sui 12 mesi precedenti. Anche se, al netto delle voci «immobili» e «titoli di Stato» che restano preponderanti, le risorse destinate alle imprese italiane sono salite da 5,2 a 5,8 miliardi. Così come quelle dei fondi pensione, cresciute da 6,6 a 7,3 miliardi, per un totale di 13,1 miliardi: 1,3 miliardi in più rispetto al 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Aziende & Territorio

Verifica Green Pass smart con Libemax

«In questo periodo così mutevole – afferma Daniel Maيدا, amministratore delegato della software house bergamasca – abbiamo messo a disposizione la nostra lunga esperienza nel settore tecnologico ideando soluzioni da fornire alle aziende per la lettura semplice e veloce del Green Pass».

Il team di Libemax, da oltre sette anni sul campo con App Rilevazione Presenze, la piattaforma dedicata alle timbrature per i dipendenti fuori sede, e App Registro Visitatori, sistema per la gestione degli accessi in sede, si è attivato per supportare le imprese anche nel processo di verifica della certificazione.

«Dopo aver analizzato il codice sorgente di VerificaC19 (open source) e seguendo le indicazioni europee – illustra Maيدا – abbiamo sviluppato diversi sistemi per la verifica della certificazione, compatibili con la normativa del Ministero della Salute e conformi al Dpcm. Tutte le modalità sono accomunate dal fatto che non sia necessario l'intervento di un operatore e che possa essere verificata la validità di tutti i Green Pass rilasciati in Europa, tutelando al 100% la privacy, dato che non

Tablet per la verifica del Green Pass

vengono in alcun modo memorizzati i dati sensibili e sanitari».

Con App Green Pass (www.appgreenpass.com) il dipendente può procedere in completa autonomia alla validazione del proprio certificato. Una volta installata la app sul suo dispositivo e dopo il login, infatti, alla persona è richiesto di effettuare il controllo con la scansione QR Code, tramite la galleria (immagine o PDF) del proprio device o con il reinvio di quello utilizzato per l'ultima verifica effettuata. Il sistema attua l'accertamento del Green Pass e che il nominativo corrisponda a quello del lavoratore: in caso di non conformità è inviata una mail di notifica. Incluso nel pacchetto il pannello di controllo, con cui si può avere sempre aggiornata la situazione della validità dei certificati di quel giorno e i dati anonimizzati di quelli precedenti.

Libemax ha pensato anche ai visitatori in sede,

App per i dipendenti

integrando la propria App (www.appregistrovistitori.com) con una funzionalità apposita: chi deve effettuare l'ingresso non deve far altro che avvicinare il Green Pass alla fotocamera frontale del tablet ove è installata l'applicazione. La regolarità o meno del QR Code, identificata con colori e suoni diversi, è vincolante affinché l'ospite possa procedere con la registrazione o no.

«Con le nostre soluzioni, a differenza di altre che si esauriranno al termine dell'emergenza – conclude l'informatico – le aziende potranno fronteggiare senza problemi sia le necessità imminenti che future. Le nostre App, infatti, consentono di acquisire sistemi smart e moderni per la gestione di dipendenti e visitatori, qualsiasi siano le esigenze e le norme del momento». Info: www.libemax.com